



Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza

Roma, 15 dicembre 2020

*Illustre*

**Signor Ministro Nunzia Catalfo**

Ministero del Lavoro e delle Politiche  
Sociali

Via Vittorio Veneto 56

00187 - Roma

Anticipata a mezzo e-mail

[segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it](mailto:segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it)

c.c.

[segreteriaministro@lavoro.gov.it](mailto:segreteriaministro@lavoro.gov.it)

[f.burgo@lavoro.gov.it](mailto:f.burgo@lavoro.gov.it)

[segrgabinetto@lavoro.gov.it](mailto:segrgabinetto@lavoro.gov.it)

e. p.c.

*Illustre*

**Signor Ministro Roberto Gualtieri**

Ministero dell'Economia e delle Finanze

[segreteria.ministro@mef.gov.it](mailto:segreteria.ministro@mef.gov.it)

e. p.c.

**Ai Signori Viceministri**

Ministero dell'Economia e delle Finanze

**Laura Castelli**

[segreteria.castelli@mef.gov.it](mailto:segreteria.castelli@mef.gov.it)

**Antonio Misiani**

[segreteria.misiani@mef.gov.it](mailto:segreteria.misiani@mef.gov.it)

**Ai Signori Sottosegretari**

Ministero dell'Economia e delle Finanze

**Pierpaolo Baretta**

[segreteria.baretta@mef.gov.it](mailto:segreteria.baretta@mef.gov.it)

**Alessio Villarosa**

[segreteria.villarosa@mef.gov.it](mailto:segreteria.villarosa@mef.gov.it)

**Cecilia Guerra**

[segreteria.guerra@mef.gov.it](mailto:segreteria.guerra@mef.gov.it)

**Oggetto: Legge 11 novembre 2011, n. 180 - Statuti delle Associazioni, Federazioni e Confederazioni dei datori di lavoro**

*Illustre Signor Ministro,*

*alcuni degli Statuti in epigrafe non tengono conto dei contenuti degli artt. 2 e 3 della legge 11 novembre 2011 n. 180 (Norme per la Tutela della Libertà di Impresa – “Statuto delle Imprese”), norma tra l’altro licenziata in attuazione della Comunicazione Europea (Com 2008 n. 394) del 25 giugno 2008, in particolare in materia di libertà associativa e sindacale.*

*La scrivente AISES sottopone alla Sua attenzione tale inadempienza: in larga parte la motivazione può essere riconducibile al fatto che si tratta di testi preesistenti alla citata Legge 180/2011, che non si è avuto la premura di aggiornare, ma in taluni casi tale atteggiamento risale invece alla precisa volontà di tenere legate le imprese associate ad un’unica centrale associativa.*

*Questa situazione di limitazione della libertà di associazione delle imprese costituisce un freno allo sviluppo, alla circolazione delle idee, alla libertà di operare senza intralci corporativi e, per certi versi, perpetua la tendenza all’autoreferenza degli organismi e delle persone dell’associazionismo d’impresa.*

*Peraltro, è appena il caso di richiamare il fatto che non c’è solo la citata Legge a tutelare la libertà di associazione imprenditoriale, ma anche l’art. 41 della Costituzione Italiana.*

*Questi, in estrema sintesi, i riferimenti legislativi, a Lei ben noti; ma c’è di più: il momento è tale che richiede un’impresa versatile e pronta ad impegnarsi in settori, filiere ed organizzazione interna anche parzialmente diverse dalla propria storia, per far fronte alla pandemia che frantuma i mercati e li ricompone diversamente, anche in maniera imprevedibile.*

*In questo contesto l’atteggiamento associativo iper-identitario costituisce talvolta, più che un trampolino di lancio di nuove iniziative, un “fardello”.*

*la maggior parte dell’associazionismo datoriale di ultima generazione è in rotta di collisione con questi freni ed è tentato dall’imboccare la via del contenzioso. Ciò renderebbe ancor più difficile questo contesto, aprendo la strada a contrasti che i principi della L. 180/2011 hanno invece apertamente inteso evitare e prevenire.*

*Riteniamo, pertanto, che il Suo Ministero debba autorevolmente effettuare un richiamo con i mezzi istituzionali a propria disposizione (una circolare, un DM, una lettera di esortazione), “imponendo” alle associazioni datoriali di adempiere alla normativa di cui trattasi, lasciando libere le imprese associate di aderire anche a più raggruppamenti senza porre, rispetto a ciò, alcun vincolo formale o anche informale.*

*Peraltro, se il cuore dell’attività imprenditoriale è la competizione, non vediamo perché questo non debba valere anche per le associazioni d’impresa, pena l’appiattimento e la stagnazione di interi settori di attività. A maggior ragione se tale contrasto avviene nei confronti delle leggi dello Stato italiano, dell’osservanza di norme comunitarie e della Costituzione stessa.*

***In definitiva si richiede di sapere se sia compatibile con il quadro normativo nazionale il divieto di plurima adesione associativa dinanzi illustrato.***

*Grati di una Sua risposta al riguardo, porgiamo i nostri migliori saluti.*

Gabriella Gherardi  
Presidente Aises

